

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: PRODUZIONI AGRICOLE E MARKETING AGROALIMENTARE

DETERMINAZIONE

N. A00321 del 23/01/2012

Proposta n. 646 del 17/01/2012

Oggetto:

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 "Disciplina della riproduzione animale". D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91". D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 "Indicazioni operative di competenza regionale". Rilascio autorizzazione alla gestione di un Gruppo di raccolta degli embrioni. Ditta: "ALLEVAMENTO CENTAURO S.r.l. - CENTRO DI RIPRODUZIONE EQUINA CENTAURO." TIVOLI Codice Recapito: RM 0004S

Proponente:

Estensore	CARBONETTI ALFONSO	_____
Responsabile del procedimento	CARBONETTI ALFONSO	_____
Responsabile dell' Area	N. BIONDINI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 “Disciplina della riproduzione animale”.

D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91”.

D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 “Indicazioni operative di competenza regionale”.

Rilascio autorizzazione alla gestione di un **Gruppo di raccolta degli embrioni**.

Ditta: **“ALLEVAMENTO CENTAURO S.r.l. – CENTRO DI RIPRODUZIONE EQUINA CENTAURO.” TIVOLI**

Codice Recapito: **RM 0004S**

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni agricole e Marketing agroalimentare;

VISTA la L. R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le indicazioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

VISTO IL Decreto Dirigenziale A12122 del 30/12/2011 con il quale il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio delega al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura il potere di adottare determinazioni dirigenziali relative a diversi procedimenti amministrativi, tra i quali quelli connessi con le autorizzazioni alla gestione di strutture di riproduzione animale, attività di operatore di F.A. e impianto embrionale (ex legge n. 30/91);

VISTA la domanda presentata in data 05/11/2011 ed acquisita al protocollo del Dipartimento Istituzionale e Territorio al n. 480386 del 09/11/2011 con la quale Carla Martinetti, in qualità di Amministratore Unico del Centro Riproduzione Equina Centauro – CREC di proprietà di “Allevamento Centauro S.r.l.” con sede legale in comune di Roma – Via Colli della Farnesina, 216 e sede operativa in comune di Tivoli (RM), Località Casale Cesarina-Via Cesurni, 5 chiede il rilascio dell’autorizzazione alla gestione di un Gruppo di raccolta degli embrioni, ubicato in comune di Tivoli (RM), Località Casale Cesarina-Via Cesurni, 5;

VISTO il Verbale del 16/12/2011 con il quale l’apposita Commissione, nominata con D.P.G.R. T0228 del 29/06/2011, ha proposto di accogliere la sopra citata domanda prot. n. 480386 del 10/11/2011, ai sensi dell’articolo 24 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, come richiamato al punto 8 delle indicazioni operative di competenza regionale di cui al *documento* approvato con D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128;

DETERMINA

in conformità con le premesse,

1) di rilasciare in favore della “**CENTRO DI RIPRODUZIONE EQUINA CENTAURO.**” con sede legale in Roma, Via Colli della Farnesina, 216 – partita IVA 04986291005 - Amministratore Unico **Sig.ra Carla Martinetti** nata a La Spezia il 29/11/1949 residente in comune di Roma Via Colli della Farnesina, 216 l’autorizzazione alla gestione del Gruppo di raccolta degli embrioni sito in comune di Tivoli – Località Casale Cesarina-Via Cesurni, 5

2) di prendere atto che il Gruppo:

- a) provvede alla raccolta, al trattamento, al congelamento ed alla conservazione degli embrioni di animali di interesse zootecnico appartenenti alle seguenti razze della specie equina: Trotter; PS Arabo; Cavallo da Sella; Quarter Horse
- b) effettua il prelievo di embrioni ed il loro trasferimento a fresco in fattrici riceventi nell’ambito dello stesso centro o allevamento;
- c) opera stabilmente sotto la direzione sanitaria del medico veterinario Dott.ssa Bianca Clarizia, nata a Roma 22/06/1978 e residente in comune di Roma, Via Principessa Clotilde, 2 partita IVA 08551411005 iscritta all’Ordine dei medici veterinari della provincia di Roma al n. 1724.

3) di stabilire:

- a) di assegnare al predetto Gruppo di raccolta degli embrioni il codice univoco a livello nazionale: **RM 0004S**;
- b) in cinque anni il periodo di validità della suddetta autorizzazione, a partire dalla data del presente provvedimento;
- c) che la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell’interessato;
- d) che il gestore del Gruppo di raccolta degli embrioni deve adempiere a tutti gli obblighi previsti all’articolo 28, comma 1, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, e richiamati ai punti 8.4 - 8.5 - 8.6 - 8.7 - 8.8 del *documento* approvato con la D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128, in particolare:
 - uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità in materia di profilassi e polizia veterinaria;
 - seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento ed immagazzinamento degli embrioni stabilite dal Ministero della Salute;
 - comunicare alla Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura – Area 21 – Produzioni Agricole e Marketing agroalimentare - via C. Colombo n. 212 – 00147 ROMA, l’eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria del Gruppo;
 - ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del *regolamento*, trasmettere, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura – Area 21 – Produzioni Agricole e Marketing agroalimentare - via C. Colombo n. 212 – 00147 ROMA, relativamente a ciascun semestre dell’anno ed entro i trenta giorni successivi, i dati desunti dai rispettivi registri di carico e scarico previsti all’articolo 34, comma 2, del *regolamento*.

- tenere un registro di carico e scarico per gli embrioni raccolti, impiantati ed immagazzinati sia presso lo stesso Gruppo di raccolta, sia presso l'allevamento delle donatrici. Tale registro deve contenere tutte le indicazioni minime riportate nell'allegato n. 3 al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 12 febbraio 2001, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;
- conservare gli embrioni esclusivamente in fiale od altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni su:
 - specie
 - razza o tipo genetico
 - matricola dei donatori.

In caso di più embrioni in un singolo contenitore, gli embrioni medesimi devono provenire tutti dallo stesso intervento fecondativo;

- rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto terzi o di vendita di embrioni, un documento accompagnatorio dell'embrione contenente i dati identificativi della partita:
 - specie
 - razza o tipo genetico
 - numero di identificazione, o matricola nel caso degli equini, della donatrice e del riproduttore maschio;
- rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo contenitore, un certificato attestante, oltre i dati identificativi dell'embrione o degli embrioni medesimi, le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto all'articolo 37, comma 2, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403 (art. 28, comma 1, lett. g), del D.M. 19 luglio 2000, n. 403);
- certificare, su appositi moduli, gli interventi di trasferimento embrionale. Detti moduli devono essere conformi all'allegato n. 2 al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 12 febbraio 2001, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;
- non operare in zona dichiarata infetta dalla competente autorità sanitaria;
- provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature che vengono a contatto con gli embrioni o con gli animali donatori durante la raccolta, nonché, prima dell'uso, dei contenitori per il magazzino ed il trasporto.

4) di incaricare – Area 21 – Produzioni Agricole e Marketing agroalimentare della Direzione Regionale Agricoltura, di notificare la presente Determinazione alla Sig.ra Carla Martinetti in qualità di Amministratore Unico del Centro Riproduzione Equina Centauro.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore Regionale Agricoltura
Dott. Roberto Ottaviani